

# JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018



JUCEE contro JU C

Il marchio anteriore JUCEE è rappresentato con delle gocce che producano schizzi. Essendo il contesto quello delle bevande analcoliche, la parte figurativa del marchio possiede un limitato carattere distintivo. Ciò vale anche per la combinazione di arancione e giallo che è spesso utilizzato in relazione ai prodotti della classe 32. Anche la parte denominativa «Jucee» è descrittiva ed ha un limitato carattere distintivo in quanto fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa» che è descrittiva del prodotto bevanda analcolica.

Parliamo ora del segno controverso: la parte figurativa consiste in una curva di spruzzi fluidi con bolle e anche qui ritroviamo la combinazione di arancione e giallo e quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un limitato carattere distintivo. Per quanto riguarda la parte denominativa “Ju-C” che fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa», la lettera “C” potrebbe evocare la “vitamina C”

In ogni caso, un’associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente e anche se i prodotti di cui parliamo sono identici ad avviso dell’esaminatore non vi è alcun rischio di confusione.

## DECISIONE

della quarta commissione di ricorso  
del 26 giugno 2018

Nella causa 2121/2017-4 R

Princes Limited

Regio Fegato Building,

Testa del molo

Liverpool, Merseyside L3 1NX

Regno Unito Ricorrente/opponente

rappresentata da MARCHI & CLERK LLP, 1 a New York MI 4HD Street,  
Manchester, Regno Unito

V

East Caribbean Flour Mills Ltd.

Campden Park Industrial Estate

P.O. Box 612

Kingstown

Saint Vincent e Grenadine Richiedente/convenuta  
rappresentata da Thomas Koch, An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M., Germania

Impugnazione relative ai procedimenti d'opposizione n. B 2 768 946 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 241 532)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composto da D. Schennen (presidente), R. Ocquet (relatore) e C. Bartos (deputato)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua processuale: L'inglese

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti

1

Con atto introduttivo depositato il 20 marzo 2016, East Caribbean Flour Mills Ltd. («il

richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo come marchio dell'Unione europea (in prosieguo: la «missione») per il seguente

elenco di prodotti:

Classe 32 – Soft bevande; Delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; Bibite analcoliche;

sciropi di frutta Bevande analcoliche gassate; Frutta aromatizzate, bevande gassate; Bevande

gassate aromatizzate; Bevande gassate analcoliche; Acqua; Acque; Acqua in bottiglia.

Il richiedente ha sostenuto i colori: Tonalità di arancione, tonalità di rosso, di colore giallo e bianco.

2

Il 12 settembre 2016, Princes Limited (in prosieguo: l' «opponente») ha presentato

opposizione contro la domanda di marchio (in prosieguo: il «segno controverso»)

per modificato le merci (in prosieguo: la «merce controversa»).

3

I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), UE

TMR e l'opposizione si fondava su precedenti EUTM n. 14 499 172 per il marchio figurativo

depositato il 20 agosto 2015 e registrato il 17 dicembre 2015 per i seguenti prodotti:

Classe 32 – Non-alcoholic bevande e preparati per fare bevande; bevande

gassate; acque minerali e gassose; le acque di sorgente; bevande dilute-to-taste preparazioni per zuppe, minestre e brodi; sciroppi, liquori e zucche; bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi; succhi di frutta e di verdura da utilizzare come bevande.

4

Con decisione del 4 agosto 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione nel suo complesso e ha condannato l'opponente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di decisione:

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

2

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

– Alcune delle merci controverse sono identici. Per ragioni di economia processuale, la divisione di opposizione non potranno procedere a un confronto e riterrà che tutti i prodotti sono identici.

– I prodotti considerati identici sono destinate al grande pubblico, e il loro

grado di attenzione varia da bassa a media.

– Nel marchio anteriore, le gocce che si producano schizzi possiede un limitato

livello di carattere distintivo in relazione ai pertinenti prodotti rientranti nella

classe 32, che alludono ad una qualche forma di rinfrescante fluido. Ciò vale anche per la combinazione di arancione

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

– La somiglianza fonetica è particolarmente rilevante per le merci (bevande), in

quanto sono spesso rumorosi ordinati negli stabilimenti.

– Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà due segni come facente riferimento al termine succosa, le differenze visive e fonetiche tra i

segni sono sufficienti. Per la parte del pubblico di riferimento anglofono percepirà che entrambi i segni come i segni pronunciando succosa e, di conseguenza, di conseguenza, i segni sono foneticamente identici. Anche per questa parte del pubblico, quando si tratta di merci interessate, non è ragionevole ritenere che ciò possa costituire un'indicazione di origine e non solo come un riferimento ad una qualità di tali merci. Pertanto, anche supponendo che le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione.

5

Il 28 settembre 2017, l'opponente ha presentato ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La

memoria

contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 4 dicembre 2017 e degli argomenti ivi sollevate possono essere sintetizzate come segue:

– La divisione di recidere i marchi artificialmente le loro rispettive componenti, piuttosto che effettuare una valutazione globale dei marchi nel suo complesso.

– È sbagliato affermare che gli elementi denominativi «JUCEE» e «JU-C» hanno un limitato grado di carattere distintivo. «JUCEE» è chiaramente un caratteristico, inventato svolgere sul termine «succosa» e sarà percepito come

l'elemento distintivo e dominante nel marchio anteriore, analogamente a quanto avviene con l'elemento «JU-C» nel segno contestato.

– Le bevande analcoliche in questione siano venduti con una vasta gamma di colori e non in particolare nell'ambito arancione e giallo. La combinazione di

questi coloranti possono ancora essere un elemento distintivo e qualsiasi somiglianza con i colori devono ancora essere prese in considerazione.

– La divisione di opposizione ha commesso un errore omettendo di prendere in considerazione lo ricordo imperfetto e l'interdipendenza principio da dissezione e il pubblico di riferimento, vale a dire quelli di percepire e quelli

non percepire la lettera «J». L'elemento denominativo del segno controverso dovrà chiaramente essere riconosciute come «JU-C» da parte del pubblico.

– Sul piano visivo, elementi distintivi e dominanti dei segni hanno le stesse prime tre lettere, messi a loro inizio. Il trattino il segno controverso non è

suscettibile di essere percepito e piuttosto essere percepito come una continuazione della lettera «J». Il giallo, arancione e colori simili, e gli spruzzi

di bolle e continuerà a integrare le loro somiglianze. I segni sono simili. Sul

piano fonetico, i segni sono identici. Il segno controverso non potrebbe mai essere espresse sul piano fonetico come «JUC». «C» sarà percepito come un elemento separato sillaba. Il significato concettuale dei marchi non incide sul

confronto fonetico. La divisione di opposizione ha rilevato che la somiglianza

fonetica è stata particolarmente rilevante. Il fatto che i marchi sono foneticamente identici è incredibilmente importante. Dal punto di vista concettuale, i segni sono identici.

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

4

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

– A causa dell'elevato grado di somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti, sussiste un rischio di confusione.

6

La ricorrente non ha depositato osservazioni in risposta.

Motivi

7

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non può essere registrato se, a causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).  
Pubblico di riferimento/territorio

8

L'opposizione si fonda su una precedente EUTM. Pertanto, il territorio pertinente per la quale il rischio di confusione deve essere valutato è l'Unione europea nel suo complesso. Tuttavia, l'EUTM per una domanda di registrazione, è sufficiente che l'impedimento relativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste soltanto per una parte dell'Unione europea (16/01/2018, T-204/16, METABOX, EU:T:2018:5, § 74).

9

Il pubblico di riferimento è il grande pubblico la cui attenzione non è superiore alla media (25/11/2015, T-248/14, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 19).  
Sul confronto dei prodotti

10

Le merci sono identici quando sono inclusi in una categoria più generale designata dal marchio altri (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, paragrafo 37; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 57).

11

La contestata «bevande analcoliche; delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; bibite analcoliche; sciroppi di frutta bevande analcoliche gassate; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande gassate aromatizzate; bevande gassate analcoliche» sono inclusi nella categoria dei «bevande analcoliche» e «bevande gassate» e «acqua; acque; acqua in bottiglia» includono il precedente «acque

minerali e gassose; le acque di sorgente». Inoltre, la controversa «frutta aromatizzate, bevande analcoliche; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

5

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018] gassate aromatizzate» rientrano anch'essi nell'anteriore «bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi».

12

Tutti i prodotti sono pertanto identici .

Sul confronto dei segni

13

Per quanto riguarda il confronto tra i segni, il rischio di confusione deve essere

determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell'impressione complessiva prodotta

da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e

dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

14

I segni da confrontare sono i seguenti:

Segno controverso Marchio anteriore

15

Due sono segni figurativi.

16

Il marchio anteriore consiste l'elemento denominativo «Jucee» scritta in grassetto

stilizzato inferiore – maiuscole, ad eccezione della lettera «J» che è maiuscola.

Esso è illustrato in una curva, con la lettera «J» slanting leggermente verso l'alto a

sinistra e le lettere «ee» slanting al rialzo verso destra. Il marchio è raffigurato in

lettere di colore blu scuro ad eccezione della lettera «C» con una frontiera in

arancione, giallo e al di sopra del quale, nella parte superiore destra angolo, appare

la rappresentazione grafica di tre gocce che si producano schizzi nello stesso

colore giallo arancione e colori.

17

Il segno controverso comprende l'elemento denominativo «Ju C» scritta in grassetto,

con lettere in rosso stilizzato raffigurato con bordo bianco. Le lettere «J» e «C»

sono superiori, in caso considerando che la lettera «U» in lettere minuscole.

Il termine viene raffigurato diagonalmente verso destra, con la lettera «J» in basso a sinistra. Tra le lettere «Ju» e «C» sembra quello che può essere percepito come un trattino o una continuazione della corsa della lettera «J». L'elemento denominativo è circondato da un giallo e arancione curvo che insieme formano una forma circolare o ovale. Il dispositivo La curva forme sono costituiti da linee irregolari di dare l'impressione di spruzzi di liquido o fluidi in cui più bolle sono rappresentati.

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

6  
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

18  
Gli elementi figurativi dei rispettivi segni si limitano ai caratteri tipografici stilizzati, le combinazioni di colori e le rappresentazioni grafiche di spruzzi gocce e una forma ricurva bolle sui quali sono raffigurati.

19  
Sebbene i rispettivi colori non va del tutto inosservati dal pertinente i consumatori, queste sono solo semplici varianti di numerosi colori o combinazioni di colori utilizzate nel commercio (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004/Gelb, Blau, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 38; 12/11/2008, T400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Inoltre, come correttamente constatato dalla divisione di opposizione, i colori giallo e arancione, in particolare, sono piuttosto comune in relazione alla frutta (succhi e bevande aromatizzate). T non ha rappresentanza di spruzzi gocce, bolle o liquido/liquido, rispettivamente, delle catture in maniera significativa l'attenzione del consumatore in relazione ai prodotti interessati rientranti nella classe 32 (v., per analogia, sentenza 10/09/2015, T-30/14, Bio – INGRÉDIENTS Végétaux Propre – fabbricazione, EU:T:2015:622, § 23). Inoltre, la forma ricurva nel segno contestato svolge un contesto in larga misura funzione e serve a evidenziare gli elementi denominativi (v., per analogia, sentenza 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).

20  
Quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, il

consumatore

dovrebbe concentrarsi principalmente sull'elemento denominativo come punto di riferimento (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61). Pertanto, in generale, quando un marchio è composto di elementi verbali e

figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai

secondi (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).

21

Nonostante quanto precede, nel marchio anteriore, la parola «Jucee» sarà percepito da

almeno una parte significativa del pubblico come misspelling succosa», vale a dire

di «significato pieno di succo. Poiché «succosa» è descrittivo per le merci in

questione, nella misura in cui il termine «Jucee» allude ad esso, tale elemento

denominativo è anche debole o evocativo per le merci in questione (25/11/2015-

248/14, 25/11/2015, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 35; 16/10/2012, R 156/2011-

2, R 143/2011-2 & JUST JUICEE/JUST et al., punto 26; 04/10/2017, R 2273/2016-4, Juice Pads, § 27). Dal momento che è una parola inglese di base, si

può inoltre prevedere di essere compresi da tale parte del pubblico che ha soltanto

una conoscenza di base della lingua inglese o probabilmente anche per la parte che

non parla ad esso. Anche se quest'ultimo può forse non cogliere il significato

esatto di «succosa», il pubblico è spesso di fronte a clausole che essa considera

come descrittivo o allusive anche qualora non cogliere il significato esatto di esse

(29/01/2015, T-665/13, distretto di Bingo, EU:T:2015:55, punti 37-38; 14/01/2016, T-663/14, grande Bingo, EU: t: 2016, punto 23). Pertanto, in

considerazione del carattere distintivo limitato del presente mandato, anche se gli

elementi figurativi non siano particolarmente distintivo, sia o non saranno ignorate

nell'impressione complessiva del segno.

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

7

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

22

Il segno controverso, l'elemento denominativo è probabilmente percepito come «JUC». Non si può escludere che una parte (molto) limitata della popolazione

si considerano inoltre come «Ju-C playful» e come un riferimento a «succosa». Un tale nesso è meno evidente, tuttavia, anche per il pubblico anglofono, in quanto può anche essere percepito come, ad esempio, un avanzamento il termine «succo» e la lettera «C» nel senso di «vitamina C». In ogni caso, un'associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che si tratta di un breve segno contenente solo tre lettere, il debole elementi figurativi decorativi non saranno né inosservati.

23  
Sul piano visivo, i segni figurativi sono notevolmente divergenti che riguardano in generale, nonostante il fatto che esse concordano nelle lettere «JUC». Infatti, esse non solo differiscono nei restanti lettere «EE», ma dare piuttosto diverso impressioni, per i seguenti motivi:

- Combinazioni di colori diversi: l'elemento denominativo del marchio anteriore è raffigurato in blu scuro ad eccezione della lettera «C», che è in arancione e giallo; l'elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in rosso con bordo bianco. In generale, il marchio anteriore è dominato dal colore blu scuro che nel segno contestato che predomina il colore è rosso.
- Figurativo distinte caratteristiche: la forma della curva del segno controverso dell'elemento denominativo e circonda è rilevante in termini di dimensioni, mentre l'elemento grafico nel marchio anteriore, a parte il carattere tipografico stilizzato, limitata alla rappresentazione di tre gocce sopra la lettera «C, che sono di piccole dimensioni.
- Posizione del termine distinti elementi: l'elemento verbale del marchio anteriore sia raffigurato in una curva che l'elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in diagonale.
- Anche la scarsa rappresentazione grafica alluding rinfrescante freschi o bevande è diversa, poiché, anche se in entrambi i segni che figurano nella comune colori giallo e arancione (per le merci in questione), nel marchio anteriore è raffigurato come tre gocce che si producano schizzi nel segno contestato è raffigurato come spruzzi di liquido con turno più bolle in essa.

24  
Considerando che ciascuna di tali differenze individuali tra i segni potrebbe non essere determinante in quanto tale, combinate insieme sono sufficienti a compensare gli elementi comuni, che non sono inoltre particolarmente forte, nell'impressione visiva.

25  
Sebbene i consumatori in generale, prestare maggiore attenzione all'inizio di un marchio che alla fine (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR, EU:T:2004:79,

§ 81), il Comitato osserva che tale norma, per quanto riguarda la pertinenza dell'inizio di un marchio, non può rimettere in discussione il fatto che la valutazione del marchio contestato dev'essere effettuato tenendo conto 26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

8

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018] dell'impressione complessiva prodotta da quest'ultimo. Inoltre, anche l'inizio dei segni una alquanto diverso impatto visivo considerando la diversa presentazione della lettera «J».

26

Di conseguenza, pur avendo tre lettere in comune, che sono al tempo stesso la tre prime lettere del marchio anteriore, i segni di creare un'immagine complessiva piuttosto diversa e layout, compresi gli altri elementi e combinazione di colori che sono disposte in modo diverso e rendere l'impressione visiva dei segni piuttosto distinte e comportare i segni che, al massimo, un tenue grado di somiglianza visiva. A ciò va aggiunto il fatto che l'elemento «Jucee allusive» sia per le merci in questione, che rafforza la precedente conclusione.

27

Sul piano fonetico, i segni in conflitto sono simili a un basso livello, nella misura in cui condividono le lettere «JUC». Tuttavia, non si può escludere che una parte (molto) limitata delle pertinenti consumatori, con conoscenza dell'inglese e percepire le lettere «Ju-C» in quanto svolgono in lettere per la debole o addirittura termine descrittivo «succosa», essi possono pronunciare in modo identico. Tuttavia, in virtù del carattere allusive di questo termine, essa non può avere troppo peso nel confronto fonetico.

28

Dal punto di vista concettuale, i segni non ha un significato in quanto tali e per una parte del pubblico il confronto concettuale rimarrà neutrale. Tuttavia, una parte (molto) limitata del pubblico di riferimento può percepire sia nella nozione di «succosa allusive», o addirittura descrittivo in relazione alle merci in questione.

Pertanto, per questa parte del pubblico i segni condividono lo stesso concetto debole e vi è una somiglianza concettuale che non può essere dato troppo peso così come il suo impatto sarà molto basso (16/12/2015, T-491/13, la Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).

Carattere distintivo del marchio anteriore

29

L'opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore a riposo sul suo carattere distintivo di per sé.

30

Come indicato sopra, il carattere distintivo del termine «Jucee» è limitato in relazione alle merci anteriori (cfr. paragrafo 21) e gli elementi figurativi non siano particolarmente distintivo o entrambi (cfr. paragrafo 19). Di conseguenza, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso è considerato al di sotto della media. Tuttavia, ciò non impedisce all'opponente di opporsi con successo alla registrazione di altri marchi quando siano confondibile con il suo marchio anteriore.

Valutazione globale

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

9

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

31

La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi fattori e, in particolare, il riconoscimento del marchio anteriore sul mercato, l'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi individuati (ottavo 'considerando' della EUTMR). Essa deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd Schuhfabrik, 22/06/1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

32

Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi. Di conseguenza, un elevato grado di somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un minor grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17). Più il carattere

distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, 29/09/1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 18).

33

Sebbene non vi sia identità tra i prodotti della classe 32, e la sua sede il consumatore deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha conservato nella sua mente, le differenze tra i segni prevalgono sui loro analogie, che, a parte il comune colori giallo e rosso, fundamentalmente comune sull'identità del resto la sequenza «JUC» e l'identità fonetica e concettuale dei segni che possono avere per un (molto) limitata da parte del pubblico.

34

In effetti, l'identità fonetica e concettuale richiederebbe, logicamente, che i consumatori siano in grado di coinvolgere non solo la parte verbale del segno anteriore, ma anche quella del segno controverso con la parola inglese «succosa piuttosto di base» (19/01/2012, R 235/2011-1, succo SAPPÈ Me (fig.)/JUICEA, § 32). Anche se una tale associazione o collegamento può essere previsto per una parte significativa, se non addirittura per la maggioranza del pubblico di riferimento rispetto al marchio anteriore, ciò non è evidente in relazione al segno controverso. In ogni caso, per questa parte del pubblico, l'elemento comune è debole e non può essere determinante, e che inoltre si riferiscono a due di «succosa misspellings completamente diverso». Per la restante parte del pubblico limitato, le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a creare un rischio di confusione.

35

Pertanto, d espite la coincidenza nella sequenza «JUC», o la possibile associazione con «succosa» che è inoltre sprovvisto di carattere distintivo debole o anche per almeno una parte significativa del pubblico, i segni in conflitto presentano notevoli differenze e t egli coincidenza temporale, questo elemento non può, in ogni caso, 26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

10

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

rimettere in discussione il principio secondo cui la valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto deve tener conto dell'impressione complessiva prodotta da tali marchi (ALLTREK, 16/05/2007, T-158/05, EU:T:2007:143, punto 70; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 06/07/2004, T-117/02, CHUFAFIT, EU:T:2004:208, § 54). Pertanto, il pubblico di riferimento, anche se solo con un grado medio di attenzione, di distinguere in modo sicuro tra i segni.

36  
Pertanto, anche se le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, anche tenendo presente che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è inferiore alla media.

37  
Ne consegue che l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta. Sulle spese  
38 A norma dell'articolo 109, paragrafo 1 EUTMR in combinato disposto con la regola 94 (3) del regolamento sul marchio comunitario, l'opponente (ricorrente), in quanto parte soccombente, devono sostenere il ricorrente (convenuta) costi dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

39 Si tratta per il procedimento di impugnazione delle spese della ricorrente di rappresentanza professionale di 550 EUR. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione di opposizione correttamente ha ordinato l'opponente (ricorrente) sopporterà le spese di rappresentanza del richiedente che sono stati fissati a 300 EUR. L'importo totale per entrambi i procedimenti è quindi di 850 EUR.

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

11  
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

Ordinanza

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

dichiara e statuisce:

1. L'impugnazione è respinta.
2. L'opponente (la ricorrente) a sopportare le spese del procedimento di opposizione e di ricorso, che è fissato in EUR 850.

Firmato

D. Schennen

Firmato

R. Ocquet

Firmato

C. Bartos

Cancelliere:

Firmato

H. Dijkema

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JU